



COMUNICATO UFFICIALE N. 132 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 104/AA al n. 108/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 973 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Marvi Nadine Emmanuelle VAN DER VEER, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARVI NADINE EMMANUELLE VAN DER VEER, all'epoca dei fatti calciatrice richiedente il tesseramento per la società U.P. Gavirate Calcio, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 21.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.P. Gavirate Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a federazioni estere;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Marvi Nadine Emmanuelle VAN DER VEER;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per la Sig.ra Marvi Nadine Emmanuelle VAN DER VEER;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1028 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario TURRIN, e della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO TURRIN, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Arcella Padova A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Limena – U.S. Arcella Padova A.S.D del 24.3.2024 valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Veneto, nei pressi della zona dell'ingresso all'area spogliatoi, colpito il sig. Barbieri Fabio, dirigente tesserato per la società A.S.D. Limena, sbattendogli sulla fronte il cancello dell'ingresso riservato ai calciatori ed ai dirigenti, procurandogli una vistosa ferita con fuoriuscita di sangue;

U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario TURRIN;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario TURRIN e dal Sig. Gabriele FAVERO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario TURRIN, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 106/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1106 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Efrem Enrico RUSSO, Umberto NISCOLA, Claudio ROSSI, e della società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R., avente ad oggetto la seguente condotta:

EFREM ENRICO RUSSO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F., e dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., omesso di provvedere per l'attività di Calcio a 5 al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., essendo gli stessi all'epoca dei fatti tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. solo per l'attività di Calcio a 11, nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nelle file delle squadre schierate dalla società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Real Dem Calcio a 5 – Virtus San Vincenzo VR del 2.2.2024, Academy Pescara Futsal c.5 - Virtus San Vincenzo VR del 26.2.2024, Virtus San Vincenzo VR - Città di Chieti del 3.3.2024, Città di Chieti - Virtus San Vincenzo VR del 24.3.2024 e Virtus San Vincenzo VR - Sport Center celano c.5 del 7.4.2024;

UMBERTO NISCOLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Virtus San Vincenzo V.R. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per l'attività di Calcio a 5, nonostante fossero tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. solo per l'attività di Calcio a 11, in occasione delle seguenti gare valevoli per il campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Real Dem Calcio a 5 – Virtus San Vincenzo VR del 2.2.2024, con indicazione dei nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., e Città di Chieti - Virtus San Vincenzo VR del 24.3.2024, con indicazione del nominativo del sig. A.T.;

CLAUDIO ROSSI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro

delle squadre schierate dalla società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri S.L. ed A.T., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi per l'attività di Calcio a 5 nonostante fossero tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. solo per l'attività di Calcio a 11, in occasione dei seguenti incontri valevoli per il Campionato Under 17 Regionale di Calcio a 5: Academy Pescara Futsal c.5 - Virtus San Vincenzo VR del 26.2.2024, Virtus San Vincenzo VR - Città di Chieti del 3.3.2024, Virtus San Vincenzo VR - Sport Center celano c.5 del 7.4.2024;

FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i sig.ri Efrem Enrico Russo, Umberto Niscola e Claudio Rossi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Umberto NISCOLA, Claudio ROSSI ed Efrem Enrico RUSSO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Umberto NISCOLA, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio ROSSI, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Efrem Enrico RUSSO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 5 (cinque) punti di penalizzazione per la società FCD VIRTUS SAN VINCENZO V.R.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 107/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1134 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio COLEDI, e della società ASD JONICA F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO COLEDI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Jonica F.C., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara Jonica F.C. – Pol. Modica Calcio del 21.4.2024 valevole per il girone B del campionato di Eccellenza, proferito un'espressione offensiva della categoria arbitrale tutta, all'indirizzo dell'osservatore arbitrale designato per tale incontro, mentre lo stesso sostava fuori dallo spogliatoio riservato alla terna arbitrale;

ASD JONICA F.C., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Coledi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio COLEDI e dal Sig. Roberto Cosentino, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD JONICA F.C.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Antonio COLEDI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD JONICA F.C.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 108/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1075 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele FALCO e Gerardo DI NOBILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE FALCO, all'epoca dei fatti arbitro benemerito della Sezione A.I.A. di Battipaglia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lettera M), del Regolamento A.I.A., per avere consentito e comunque non impedito che l'associato A.I.A. Gerardo Di Nobile, dopo avere espletato l'incarico conferitogli di dirigere la gara *Supersantos F.C. – Real Carillia* del 7.4.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone I, divulgasse a terzi a mezzo whatsapp una fotografia recante uno stralcio del referto di gara precedentemente inoltrato al Giudice Sportivo per le deliberazioni del caso;

GERARDO DI NOBILE, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Battipaglia, in violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3, lettera M), del Regolamento A.I.A., per avere, dopo l'espletamento dell'incarico conferitogli di dirigere la gara *Supersantos F.C. – Real Carillia* del 7.4.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone I, divulgato a terzi a mezzo whatsapp una fotografia recante uno stralcio del referto di gara precedentemente inoltrato al Giudice Sportivo per le deliberazioni del caso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Raffaele FALCO e Gerardo DI NOBILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione nei confronti del Sig. Raffaele FALCO, e di 1 (uno) mese di sospensione nei confronti del Sig. Gerardo DI NOBILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 SETTEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina